CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 3

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin, Michieletto Villanova, Dolfin, Zecchinato, Vianello, Bet, Ciambetti, Centenaro, Barbisan, Gianpiero Possamai, Puppato, Rigo, Cecchetto, Bisaglia, Gerolimetto, Giacomin, Sponda e Cestaro *

NORME PER LA PROMOZIONE DI UN SISTEMA DI ECONOMIA CIRCOLARE E PER IL CONSUMO CRITICO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 ottobre 2020.

* Con nota del 4 novembre 2020, prot. 14428 il consigliere Finco ha sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 4 novembre 2020, prot. 14430 i consiglieri Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin e Michieletto hanno sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 5 novembre 2020, prot. 14504 il consigliere Villanova ha sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 9 novembre 2020, prot. 14744 il consigliere Dolfin ha sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 9 novembre 2020, prot. 14745 il consigliere Zecchinato ha sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 16 novembre 2020, prot. 15156 la consigliera Vianello ha sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 16 novembre 2020, prot. 15157 il consigliere Bet ha sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 26 novembre 2020, prot. 15909 il consigliere Ciambetti ha sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 16 dicembre 2020, prot. 17128 il consigliere Centenaro ha sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 26 febbraio 2021, prot. 3839 il consigliere Barbisan ha sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 3 marzo 2021, prot. 4134 i consiglieri Gianpiero Possamai, Puppato, Rigo e Cecchetto hanno sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 3 marzo 2021, prot. 4136 i consiglieri Bisaglia, Gerolimetto, Giacomin, Sponda e Cestaro hanno sottoscritto la proposta di legge.

NORME PER LA PROMOZIONE DI UN SISTEMA DI ECONOMIA CIRCOLARE E PER IL CONSUMO CRITICO

R e l a z i o n e:

Colleghi consiglieri,

accogliendo l'invito delle Nazioni Unite (risoluzione "Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable development", del 25 settembre 2015) e facendo proprie le indicazioni della Commissione Europea del dicembre 2015 questa proposta di Legge mira a introdurre nell'ordinamento regionale del Veneto i principi della cosiddetta Economia Circolare come cardini del modello di uno sviluppo ecosostenibile, responsabile, solidale ed eticamente corretto.

Per una trattazione esaustiva delle modalità di sviluppo e passaggio verso una economia circolare si rimanda a "Toward the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains" ", predisposto dal World Economic Forum in collaborazione con la Ellen MacArthur Founfation e McKinsey & Company e, a livello europeo, al lavoro dell'Agenzia Europea per l'Ambiente al documento n. 2/2016 "Circular Economy in Europe - Developing the knowledge base", che definiscono in modo razionale le modalità applicative per il raggiungimento degli obiettivi dell'economia circolare.

Qui sinteticamente possiamo dire che l'economia circolare si basa su quattro R: Riduzione degli sprechi e contenimento di quanto non strettamente necessario; Riuso con l'allungamento dei cicli di vita e di utilità di beni e prodotti; Riciclo degli scarti non riusabili direttamente; Responsabilità, sia dei produttori come dei consumatori. Non a caso si parla di economia che si autosostiene e rigenera, una economia che favorisce la condivisione delle risorse (sharing economy), l'uso di energia da fonti rinnovabili, produzione e consumo responsabile in grado di migliorare le condizioni ambientali sia del nostro pianeta, con la riduzione consistente delle risorse e beni irriproducibili l'abbattimento dell'inquinamento, sia dei suoi abitanti verso una migliore e più equa redistribuzione delle risorse.

L'esigenza di una svolta che, come vedremo, è innanzitutto di profondo senso etico e culturale, nasce dalla necessità di dare una risposta all'esplosione demografica e i precari equilibri ambientali irreversibili se non si interverrà in maniera decisa nei prossimi decenni.

Il passaggio da un sistema economico lineare del produrre senza riguardo alcuno per le materie prime, del loro utilizzo non condiviso, del consumo irresponsabile, dello smaltimento selvaggio degli scarti, con elevate inefficienze e alti costi economici oltre che ambientali, ad una economia circolare responsabile segna un mutamento epocale di forte valenza culturale che coinvolge cittadini, famiglie e imprese attraverso una scelta radicale che comunque richiede una forte regia demandata ai legislatori nazionali e regionali.

L'Europa si sta avviando verso un sistema economico-produttivo in cui il valore dei beni si conserva il più a lungo possibile e in cui tutte le attività, a partire dalla produzione industriale dei prodotti di consumo, sono organizzate e pensate affinché anche i rifiuti diventino risorse. Le nuove direttive Ue, in questo senso, prevedono un approccio innovativo ai rifiuti, secondo cui è necessario prendere in considerazione l'intero ciclo di vita di un prodotto, dal design alla produzione e fino alle misure di prevenzione, riciclo e riuso. Esiste dunque già nella direttiva

europea un forte richiamo non solo a una politica ambientale, ma anche industriale che modifichi la filosofia di produzione e di approvvigionamento delle materie prime, che pesa per il 40% sui costi. Si tratta di un vero e proprio processo di "reconceiving the product from the scratch". Questo significa pianificare sin dalla fase di design iniziale del prodotto le modalità di riutilizzo più efficaci ed efficienti delle componenti, per rendere il rifiuto nuovamente una risorsa, sia essa poi utilizzata in azienda o venduta a terzi.

Come si diceva anche i cittadini e le famiglie, i consumatori, sono chiamati a svolgere un ruolo determinante nel farsi parte diligente e attiva nel riciclo e riuso, nel rifiuto degli sprechi e nell'assunzione di abitudini ecosostenibili ad iniziare dal risparmio energetico, dal contenimento dell'uso dell'acqua, dall'acquisto di bene e prodotti sempre più "circolari".

Occorre sottolineare che il passaggio all'economia circolare, secondo più studi, è in grado di generare nuovi posti di lavoro (stimati in 500 mila in Italia nel breve-medio periodo). Stando ad uno studio della Ellen McArthur Foundation commissionato alla società di consulenza McKinsey in Europa, l'economia circolare può generare un beneficio economico da 1.800 miliardi di euro entro il 2030, può dare una spinta al Pil di circa 7 punti percentuali addizionali e può incrementare del 3% la produttività annua delle risorse.

Di certo, al di là di queste previsioni, rimane la forte valenza etica di questo modello di sviluppo che ha degli effetti pratici immediati anche nella gestione degli alimenti prossimi alla scadenza che opportunamente raccolti dai grandi centri di produzioni (mense, ristoranti, ma ancor più supermercati, centri commerciali, mercati ortofrutticoli ecc.) possono essere immediatamente reimmessi in circolazione attraverso i banchi alimentari e destinati dunque alle fasce più esposte della popolazione, con un evidente valore aggiunto non solo solidaristico o etico.

L'art. 1 illustra il quadro ideale al quale s'ispira la proposta: "La Regione del Veneto assume i principi e criteri della economia circolare e del consumo critico quale criterio informatore delle proprie scelte di pianificazione, programmazione e di intervento in materia economica, sociale ed ambientale".

Questi concetti sono i pilastri, come detto, di una economia circolare in cui la produzione non trova il suo fine nel consumo, ma sa riciclarsi in un consumo critico, che diviene valore aggiunto, principio di intelligenza e di consapevolezza ragionata del cittadino-consumatore come del produttore che nel libero mercato agiscono sapendo di avviare e sostenere un ciclo virtuoso del consumo dei beni.

Per affrontare questo vero e proprio salto di paradigma nei settori dell'economia delle produzioni e del consumo all'art. 3 si dispone che la Giunta regionale definisca le linee guida per l'assunzione di modelli di processi produttivi e la realizzazione di prodotti qualificabili come di economia circolare, sulla base delle disposizioni del Piano di azione dell'Unione europea sull'economia circolare e precisamente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM 2015 N. 614).

Infatti, l'Europa sostiene convintamente il passaggio a un'economia circolare, che rappresenta una parte significativa del tentativo di modernizzare e trasformare l'economia europea, orientandola verso maggiore sostenibilità ambientale. Poiché in una economia circolare si realizzano significativi risparmi di energia e benefici per l'ambiente, vi sono più opportunità di integrazione sociale, perché l'economia circolare unitamente al consumo critico spingono la condivisione del le eccedenze e il monitoraggio lo spreco, al fine di diminuirlo.

Le linee guida sopra richiamate saranno redatte avvalendosi del contributo di analisi e studio del Forum permanente per l'economia circolare previsto all'art. 7 della presente proposta, che si costituisce quale luogo privilegiato di incontro e confronto di esperienze e di proposte per le politiche in oggetto.

Il Forum sarà operante on line e partecipato da istituzioni locali, rappresentanti della società civile, organizzazioni economiche, organizzazioni ambientalistiche.

All'art. 4 sono promosse iniziative finalizzate al contrasto alle nuove forme di povertà e disagio sociale e la lotta agli sprechi alimentari attraverso l'azione di tutti gli enti e le associazioni che combattono le povertà. Tenendo conto di queste finalità all'art. 4, comma 2, sono qualificate di diritto come iniziative di economia circolare e consumo critico, diverse iniziative volte al recupero e riuso di merci, prodotti alimentari, eccedenze della filiera agroalimentare, materiali e farmaci, abbigliamento, laddove operate in regime di concessione a titolo gratuito.

All'art. 5 le iniziative attuative a sostegno dell'economia circolare e consumo critico sono definite attraverso tre macro-azioni: la promozione e il sostegno di progetti di attività di recupero o valorizzazione dei beni invenduti o che abbiano terminato il loro ciclo di vita; il riconoscimento e la promozione del riconoscimento da parte degli enti aventi titolo di forme di premialità, anche sotto il profilo tributario, per le imprese che innovano il ciclo produttivo verso l'economia circolare e infine promozione e sostegno anche in collaborazione con le Università degli studi del Veneto per la diffusione dei sistemi di economia circolare e modelli di consumo circolare affinché nelle scuole, nelle associazioni imprenditoriali venga condivisa questa nuova cultura della produzione e del riuso. Ciò nella consapevolezza, come evidenziato da uno studio della Fao, gli sprechi alimentari si verificano sia già "a monte", cioè in fase di produzione, raccolto e immagazzinaggio, sia "a valle", nelle fasi di trasformazione, distribuzione e consumo.

Le modalità di intervento regionale sono poi disciplinate all'art. 6.

All'art. 8 si dispone che per il riutilizzo dei farmaci inutilizzati ed in corso di validità continua a trovare applicazione, per quanto compatibile con la sopravvenuta legge 19 agosto 2016, n. 166, la legge regionale 11 novembre 2011, n. 23.

Nell'art. 9 si definisce la norma finanziaria.

NORME PER LA PROMOZIONE DI UN SISTEMA DI ECONOMIA CIRCOLARE E PER IL CONSUMO CRITICO

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in armonia con i principi fondamentali di solidarietà sociale cui è informata la Carta costituzionale e lo Statuto del Veneto, promuove la cultura del consumo critico in un sistema di economia circolare a cui conformare modelli di produzione e scelte di consumo.

2. La Regione del Veneto assume i principi e i criteri dell'economia circolare e del consumo critico quale criterio informatore delle proprie scelte di pianificazione, programmazione e di intervento in materia economica, sociale ed ambientale.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini di cui alla presente legge si intendono:

a) per economia circolare: un modello economico ispirato a criteri di sostenibilità economica, sociale ed ambientale, alternativo a quello di economia lineare basata esclusivamente sul ciclo "produzione-consumo-rifiuto", in cui ogni produzione per come strutturata secondo logiche di modularità, versatilità e adattabilità e ogni prodotto come immesso e gestito sul mercato, conservano un proprio valore residuo aggiunto anche alla fine del ciclo di utilizzo;

b) per consumo critico: un modello di consumo che privilegia produzione e prodotti derivanti da modelli ed esperienze di economia circolare e comunque orientato alla riduzione degli sprechi e che riconosce e valorizza l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di disagio sociale;

c) per durabilità dei beni e riuso dei beni a fine vita: le iniziative volte a contrastare la obsolescenza prematura o programmata dei beni ed a promuoverne il riuso ed il riciclo, al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti e contenere l'uso di risorse naturali per la loro produzione e promuovere la cessione gratuita a fine vita degli stessi.

Art. 3 - Linee guida per un modello di economia circolare e consumo critico.

1. La Giunta regionale, definisce, sulla base del Piano di azione della Unione europea per la economia circolare di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europee e al Consiglio (COM 2015 n. 614) ed anche avvalendosi delle risultanze dei contributi del Forum istituito ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, linee guida per l'assunzione di modelli di processi produttivi e la realizzazione di prodotti qualificabili come di economia circolare e per promuovere la durabilità dei beni e il loro riuso a fine vita.

Art. 4 - Iniziative di contrasto alle nuove forme di povertà e di disagio sociale.

1. La Giunta regionale opera secondo le finalità di cui alla presente legge a sostegno delle fasce deboli della popolazione:

a) promuovendo e sostenendo i programmi di attività e le iniziative di enti ed associazioni senza fine di lucro, aventi quali finalità statutaria, esclusiva o prevalente, il contrasto alle nuove forme di povertà e di disagio sociale;

b) definendo proposte per la elaborazione ed attuazione del programma nazionale di partecipazione alle iniziative del Fondo aiuti europei agli indigenti 2014 - 2020, per interventi di sostegno materiale e misure di integrazione sociale.

2. Sono qualificate di diritto come iniziative di economia circolare e consumo critico, laddove operate in regime di cessione a titolo gratuito le iniziative di recupero per il riuso di articoli ed accessori di abbigliamento e di messa a disposizione di ogni altra tipologia di beni invenduti.

Art. 5 - Iniziative attuative.

1. La Giunta regionale, per il perseguimento e conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, assicura altresì:

a) la promozione e il sostegno di progetti ed attività di recupero e valorizzazione, mediante soluzioni impiantistiche finalizzate al riuso e al riciclaggio, con disassemblaggio e riassemblaggio delle rispettive componenti, di beni invenduti o che hanno terminato il loro ciclo di vita attiva e non costituenti prodotti alimentari e farmaceutici, anche in funzione di una riduzione dei conferimenti agli impianti di gestione dei rifiuti e conseguente riduzione dei costi di smaltimento;

b) il riconoscimento e la promozione del riconoscimento da parte degli enti aventi titolo, di forme di premialità, anche sotto il profilo tributario, per le imprese che innovano il proprio ciclo produttivo in recepimento delle linee guida per un modello di economia circolare e consumo critico e comunque attivano centri per il riuso, quali strutture dove collocare i beni di rispettiva produzione e dei quali il possessore non intende più servirsi, nello stato nel quale il possessore intende dismetterli, ma che risultano ancora suscettibili di vita utile, anche previo processo di ripristino funzionale finalizzato a forme di reimpiego;

c) la promozione ed il sostegno, anche in collaborazione con le Università degli studi del Veneto, di iniziative finalizzate alla conoscenza dei sistemi di economia circolare, rivolte alle associazioni di categoria delle imprese e, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, per la educazione a modelli di consumo critico, rivolte alla cittadinanza e alle scuole di ogni ordine e grado;

d) il sostegno alle iniziative di enti locali che costituiscono centri comunali per il riuso, ove possono essere portati beni dei quali il possessore non intende più servirsi ma che possono avere ancora vita utile nelle condizioni in cui si trovano o previo loro ripristino funzionale,ovvero che organizzano giornate cadenzate per il baratto di beni;

e) il sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e le relativa attività di trasferimento tecnologico e di processo di innovazione così come definiti dall'allegato A) alla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e della innovazione del sistema produttivo regionale" finalizzati al contrasto delle soluzioni produttive caratterizzate da obsolescenza prematura dei beni e da obsolescenza programmata per inamovibilità delle parti essenziali per il funzionamento del prodotto e per favorire la durabilità dei beni quale produzione di beni a lunga durata di vita.

Art. 6 - Modalità di intervento regionale.

1. La Giunta regionale sostiene le iniziative di cui all'articolo 4 destinando, a decorrere dal primo rifinanziamento successivo alla entrata in vigore della presente legge, una percentuale delle risorse rese disponibili annualmente per i fini di cui

alla presente legge, nella misura definita sentita la competente commissione consiliare, alle iniziative poste in essere da istituzioni pubbliche o provate ovvero associazioni e fondazione, operanti senza finalità di lucro.

2. La Giunta regionale inoltre, sentita la competente commissione consiliare:
a) definisce, in conformità all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e denominate, per tutte le iniziative di cui alla presente legge;
b) individua iniziative a regia regionale di diretta attuazione, disposte con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3. Per le iniziative di cui al comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, definisce la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, delle variazioni alle iniziative, delle modalità di rendicontazione, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze ed irrogazione delle sanzioni; in particolare la concessione di contributi per spese relative a beni immobili destinati a centri per il riuso, è subordinata alla costituzione di un vincolo di destinazione per un periodo definito con deliberazione della Giunta regionale, da cinque a dieci anni, trascritto presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari del contributo. Il mutamento di destinazione non autorizzato comporta la restituzione del contributo regionale nelle forme e nei termini definiti dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale riconosce altresì, nell'ambito della concessione di provvidenze già a vario titolo previste dalla propria legislazione in materia di sostegno alle imprese, come negli interventi in materia sociale ed ambientale, forme di priorità ai soggetti che operano secondo i principi e criteri di cui alla presente legge.

5. La Giunta regionale inoltre sostiene prioritariamente nella definizione degli strumenti attuativi e dei bandi di programmazione comunitaria, le iniziative che prevedono forme di progressiva transizione verso modelli di economia circolare e di consumo critico.

Art. 7 - Forum permanente per la economia circolare.

1. La Giunta regionale istituisce il "Forum permanente per la economia circolare", quale luogo di incontro e confronto di esperienze e di proposte, in funzione di contributo alla definizione ed aggiornamento delle politiche di settore.

2. Il Forum, costituito ed operante on line, è partecipato da istituzioni locali, rappresentanti della società civile, organizzazioni economiche di rappresentanza delle imprese ed associazioni ambientaliste, accreditati dalla Giunta regionale per il loro riconosciuto contributo alle iniziative di promozione e realizzazione di modelli ed esperienze di economia circolare e consumo critico.

3. A cadenza periodica la Giunta regionale riunisce i soggetti accreditati al Forum per una giornata di studio e di confronto sullo stato di definizione ed attuazione delle politiche europee, nazionali e regionali in materia di economia circolare e consumo critico e per la valutazione del relativo stato di attuazione nell'ordinamento regionale: il documento conclusivo è trasmesso al Consiglio regionale per il controllo sulla attuazione della presente legge e la valutazione degli effetti sul sistema economico, sociale ed ambientale.

Art. 8 - Norma di rinvio.

1. In materia di riutilizzo dei farmaci inutilizzati ed in corso di validità continua a trovare applicazione, per quanto compatibile con la sopravvenuta legge 19 agosto 2016, n. 166, la legge regionale 11 novembre 2011, n. 23, recante iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quantificabili in euro 200.000,00 per l'esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente per euro 100.000,00 le risorse della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", afferenti il finanziamento del programma di potenziamento e sviluppo delle attività per la valutazione delle scelte regionali in materia economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 e per euro 100.000,00 le risorse della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" di cui alla legge regionale n. 6 del 1980 recante "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali", del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Agli oneri in contro capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1 lettera a), quantificabili in auro 300.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari ammontare le risorse relative alla legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, articolo 50 "Interventi a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo regionale" allocate nella Missione "Sviluppo economico e Competitività", Programma 03 "Ricerca ed Innovazione", del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Agli oneri corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1 lettera c), quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse della Missione 5 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", afferenti il rifinanziamento della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, del bilancio di previsione 2020-2022.

4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.5
Art. 2 - Definizioni.....5
Art. 3 - Linee guida per un modello di economia circolare e consumo critico.5
Art. 4 - Iniziative di contrasto alle nuove forme di povertà e di disagio sociale.5
Art. 5 - Iniziative attuative.6
Art. 6 - Modalità di intervento regionale.6
Art. 7 - Forum permanente per la economia circolare.7
Art. 8 - Norma di rinvio.8
Art. 9 - Norma finanziaria.....8
Art. 10 - Entrata in vigore.8